



Comune di Stornara
Prov. di Foggia

**DISCIPLINA PER LA OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO**

Approvato con delibera di C.C. n° 02 in data 19/03/2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di dehors	Pag. 3
Art. 3 - Tipologie	Pag. 3
Art. 4 - Criteri generali di collocazione	Pag. 4
Art. 5 - Criteri generali di realizzazione	Pag. 4
Art. 6 - Ambiti urbani omogenei	Pag. 5
Art. 7 - Elementi di copertura (tipologie)	Pag. 6
Art. 8 - Fioriere	Pag. 6
Art. 9 - Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda	Pag. 7
Art. 10 - Documentazione fotografica	Pag. 9
Art. 11 - Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali	Pag. 9
Art. 12 - Proroga dehors	Pag. 9
Art. 13 - Manutenzione dei dehors	Pag. 9
Art. 14 - Revoca – Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 15 - Sanzioni	Pag. 10
Art. 16 - Misure ripristinatorie	Pag. 10
Art. 17 - Entrata in vigore	Pag. 11
Art. 18 - Casi non previsti	Pag. 11
Art. 19 - Rinvio dinamico	Pag. 11

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1 Il presente articolato disciplina la collocazione sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti all'arredo urbano. L'obiettivo è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo allo stesso tempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

2 Ai fini del presente disciplinare si intendono con il termine "suolo pubblico" a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

Art. 2 DEFINIZIONE DI DEHORS

1 Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e/o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2 Ai fini e per gli effetti del presente articolato:

- la temporaneità si intende riferita ad un periodo di durata complessiva inferiore all'anno;
- per pubblici esercizi si intendono quelli indicati dal titolo V del Codice del Commercio - L.R. 16/04/2015, n. 24 e dall'art. 5 della Legge n. 287 del 25/08/1991, distinti in:

- **tipo a)** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- **tipo b)** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- **tipo c)** esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

Art. 3 TIPOLOGIE

1 Gli elementi costituenti i dehors di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Stufe ad irraggiamento;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie.

2 Gli elementi individuati al precedente comma 1, lett. g), h), sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lett. a), mentre gli elementi individuati alle lett. b), c), d), e), f) sono qualificati come strutture accessorie.

Art. 4

CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1 Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie qualora la distanza dall'intersezione sia inferiore a cinque metri. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma non deve essere inferiore a metri due e comunque commisurato all'entità dei flussi pedonali. In nessun caso dovrà essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa qualora il dehors arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada.

2 Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e dei luoghi di culto, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire una visuale prospettica della facciata principale, garantendo una fascia di rispetto prospiciente l'ingresso principale, libera da arredi, non inferiore a m. 3,5.

3 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione. Nell'atto di richiesta il concessionario dovrà produrre una autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

4 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

5 L'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso.

6 Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare. E' tuttavia consentita eccezionalmente la deroga del presente divieto nei casi in cui sia possibile applicare l'Art. 20 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, nuovo codice della strada.

7 I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

8 Nelle vie di tipo E (strade di quartiere), come indicate dal citato Art. 20 del Codice della Strada, aventi larghezza inferiore a ml. 4,00 l'occupazione della sede stradale è vietata. Parimenti è vietata l'occupazione di marciapiedi aventi larghezza inferiore a ml. 2 e di marciapiedi e sedi stradali ad alto traffico pedonale considerate come vie d'accesso per scarico merci e come vie di fuga in caso di calamità naturali e/o di emergenza (transito autoambulanze, vigili del fuoco ecc.).

9 Le vie di cui al precedente comma, o le parti di esse, che ricadono all'interno di isole pedonali sono considerate marciapiedi.

10 Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors.

Art. 5

CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

- Delimitazione dell'area

1.1 Nelle zone pedonali non sono ammesse delimitazioni se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque in forma non continua. Nelle zone carrabili non è comunque ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali.

1.2 Per motivi adeguatamente documentati di igiene o come protezione dai venti può essere collocata una barriera di altezza massima pari a cm. 180, costituita da un esile telaio in acciaio, satinato o verniciato a polveri di colore grafite e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore.

1.3 Gli elementi di delimitazione dell'area del dehors potranno essere autorizzati solo previa presentazione di adeguata documentazione tecnica di progetto nell'ambito della quale vengano

indicate forma, dimensioni e colore dei vasi o delle fioriere, nonché il tipo delle essenze previste. Sono escluse le fioriere per uso di arredo e non di delimitazione.

- Pavimentazione dell'area

2.1 Non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse, sollevate al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Nei casi ove non vi siano pavimentazioni di pregio, potranno essere consentite deroghe solo in presenza di dichiarazione tecnica che attesti che non vi siano altre soluzioni atte a garantire la sicurezza della struttura.

2.2 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali altre caditoie e chiusini presenti.

2.3 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

- Elementi di arredo

3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli.

3.2 Apparecchi riscaldanti: è consentita l'installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gpl, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio.

3.3 Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, nè arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

3.4 Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purchè in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

- Elementi di copertura

4.1 La copertura dei dehors è consentita, con esclusione dei percorsi porticati. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore.

In presenza di irradiator di calore, le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/849).

4.2 Negli ambiti di rispetto degli immobili vincolati e dei luoghi di culto, al di fuori delle fasce di rispetto di cui all'art. 4, comma 2 è consentito esclusivamente l'utilizzo degli elementi di copertura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), di dimensioni contenute.

- Norme generali

5.1 Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6 AMBITI URBANI OMOGENEI

1 Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo con le tipologie indicate nell'art. 3, sono individuati nell'allegato "A" del Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, in seguito C.U.P., secondo i seguenti ambiti omogenei di inserimento:

- Cat. 1 – Centro urbano.

- Cat. 2 – Zona limitrofa al centro urbano.

2 Nell'ambito della Cat. 1 sono individuati i seguenti sub-ambiti:

Zona A – Isole pedonali.

Zona B - Principali vie e piazze adiacenti zone pedonali.

Zona C - Principali vie e piazze costituenti direttrici per il traffico veicolare.
Zona D - Altre vie e piazze del centro urbano.

Art. 7

ELEMENTI DI COPERTURA (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI)

- Tipologie

1 Ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

2 Tende a falda (a telo teso o pantalera): costituite da uno o più teli retrattili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano.

3 Tende a falda con montante: costituite da uno o più teli retrattili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo. Anche in questo caso, saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici, non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. L'impiego delle tende a falda con montante è ammesso su tutto il territorio urbano.

4 Copertura a doppia falda: si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale di sostegno;
- 2) con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

5 Coperture a capottina: si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- 2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

L'impiego di coperture a capottina con eventuale chiusura della testata è consentito in tutto il territorio comunale.

6 Copertura a padiglione: si presenta, di massima, con due soluzioni:

- 1) con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
 - 2) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.
- L'impiego di coperture a padiglione è consentito in tutto il territorio comunale.

7 Copertura a vela: costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse. L'impiego di coperture a vela è consentito in tutto il territorio comunale.

8 Copertura a gazebo: con struttura in metallo e/o in legno, senza chiusure frontali o laterali. L'impiego di coperture a gazebo è consentito in tutto il territorio comunale

9 Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

10 Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Art. 8

FIORIERE

Tipologie

1 L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma cubica, parallelepipedica o cilindrica è ammesso in tutto il territorio comunale.

2 Nelle zone pedonali non è consentito l'uso delle fioriere come elementi di delimitazione, ma esclusivamente come elementi di arredo, al fine di garantire una adeguata permeabilità dello spazio, con la collocazione, ad esempio, delle fioriere stesse agli angoli dell'area occupata dal dehors o ai lati degli accessi.

Non sono inoltre consentiti modelli troppo elaborati e con dimensione superiore a 1 metro di lunghezza.

3 Le fioriere o i vasi posti a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro.

4 Nelle piazze e vie principali le fioriere dovranno essere dello stesso tipo, adeguandosi eventualmente a quelle già installate nella stessa piazza o nella stessa strada.

5 L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i cm. 50, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, e l'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt. 2,20.

Art. 9

PERMESSI AUTORIZZAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1 La realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo (tavolini e sedie) senza pedana e/o copertura, o con sola copertura della tipologia di cui alla precedente art 7, comma 1 (ombrelloni), è soggetta ad autorizzazione per l'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo comma 3.

2 La realizzazione dei dehors mediante strutture prefabbricate con o senza elementi di copertura è soggetta ad autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche, previo nullaosta del Servizio Urbanistica. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo comma 4.

3 La domanda relativa alla realizzazione di dehors di cui al comma 1, indirizzata al Comune di Stornara, da redigersi su apposita modulistica messa a disposizione dal Servizio Tributi, deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata (non superiore a 330 giorni) e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a - planimetria aerofotogrammetrica per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, con le relative dimensioni e la disposizione degli arredi (tavoli e sedute);

b - documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere collocato;

c - documentazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi di arredo prescelto;

d - nullaosta del proprietario o dell'amministratore qualora il dehors venga posto a meno di due metri dall'edificio o su area privata con servitù di passaggio, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area per la quale si chiede l'occupazione sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;

e - autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici;

f - atto di impegno contenente le seguenti condizioni:

- 1) impegno alla rimozione del dehors alla scadenza dell'autorizzazione;
- 2) impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
- 3) impegno alla adeguata e costante manutenzione e pulizia degli spazi per tutta la durata della occupazione di suolo pubblico;
- 4) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).
- 5) impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- 6) impegno, nel caso di siepi con essenze arbustive a foglia caduca, di rimuovere i vasi durante il periodo invernale tra il 1° novembre ed il 1° aprile;
- 7) impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
- 8) impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;

3.1 In caso di riproposizione di domanda ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione in calce all'istanza del titolare dell'esercizio di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata fatto salvo l'obbligo di presentare la documentazione fotografica (almeno due foto a colori del dehors realizzato).

3.2 L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) per il dehors viene concessa per un periodo inferiore all'anno, con facoltà di richiedere la proroga.

3.3 Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui sopra, è fissato in 30 giorni.

4 La domanda relativa alla realizzazione di dehors di cui al comma 2 deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata (non superiore a 330 giorni) e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) progetto contenente:

- planimetria aerofotogrammetrica;
- planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote plano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, mediante tratteggio o retino non coprente con le relative dimensioni;
- pianta, sezione, prospetti in scala 1:50 e particolari in scala 1:10 idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte ed estesi all'edificio fronteggiante; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) la pianta deve riportare la disposizione degli arredi (tavoli e sedute, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura);
- 2) la sezione deve riportare le altezze del manufatto ed il profilo della pavimentazione esistente;
- 3) i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto ed i riferimenti alla composizione di facciata dell'edificio adiacente;
- 4) i particolari devono illustrare gli elementi decorativi, i materiali, le rifiniture, i colori e le essenze arbustive;

b) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare;

c) documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito;

d) documentazione a colori dell'arredo prescelto;

e) nullaosta del proprietario (o dell'amministratore) qualora la struttura venga posta a meno di due metri dall'edificio o su area privata con servitù di uso pubblico, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area occupata sconfini nei tratti fronteggianti quest'ultimi;

f) asseverazione in merito alla idoneità statica della struttura del dehors;

g) autocertificazione che attesti la disponibilità di servizi igienici;

h) atto d'impegno contenente le seguenti condizioni:

- 1) impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- 2) obbligo di adeguata e costante manutenzione dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
- 3) obbligo, nel caso di siepi con essenze arbustive a foglia caduca, di rimuovere i vasi durante il periodo invernale tra il 1° novembre ed il 1° aprile;
- 4) impegno alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività;

5) impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;

6) impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;

7) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).

5) Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e f) del comma 4 del presente articolo devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

6) In caso di riproposizione di domanda ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata fatto salvo l'obbligo di presentare la documentazione fotografica (almeno due foto a colori del dehors realizzato).

7) L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) per il dehors viene concessa per un periodo massimo di 330 giorni.

4.1 Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è fissato in 45 giorni.

Art. 10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1 Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors nel caso di cui al comma 2 dell'Art. 9, deve essere consegnata all'Ufficio Tributi del Comune di Stornara in duplice copia, la documentazione fotografica degli elementi installati.

2 La stessa documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa, a cura dell'Ufficio Tributi, al Servizio Urbanistica.

Art. 11 ACQUISIZIONE PARERI DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI

1 Nei casi previsti dall'Art. 9, comma 1 il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità;
- Servizio Urbanistica per gli aspetti estetici, funzionali e verde pubblico, nel caso in cui la richiesta interessi aree verdi.

2 Nei casi previsti dall'Art. 9, comma 2, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato anche al parere favorevole del Servizio Urbanistica in ordine alle prescrizioni in materia di Edilizia Privata oltre a quelli previsti al comma precedente.

Art. 12 PROROGA DEHORS

12.1 L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione, almeno 10 giorni antecedenti la scadenza originaria, di apposita istanza.

Art. 13 MANUTENZIONE DEI DEHORS

1 I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2 In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma va in ogni caso preventivamente segnalata.

Art. 14
REVOCA - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale);

2 La concessione può essere, altresì, revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando alla struttura e/o agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente disciplinare e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

3 Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione dovuto e/o di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub concessione.

Art. 15
SANZIONI

1 Per le violazioni alle disposizioni del presente allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione del C.U.P., fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da Leggi e Regolamenti Comunali, in aggiunta alle sanzioni indicate dall'art. 58 del Regolamento C.U.P., viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 51,65 fino ad un massimo di euro 516,50;

2 Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o della attività commerciale, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.

3 Salva l'applicazione della disciplina contenuta nelle norme del presente articolato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle presenti norme è disciplinata dai principi contenuti nel Capo IV del Decreto Legislativo n°473/97.

4 Nel caso in cui una medesima violazione sia reiterata più volte nel corso dell'anno solare, trova applicazione quanto disciplinato dal D. Lgv. 472/1997 e con Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

5 In ogni caso, qualora l'intervento sia realizzato in modo difforme, o gli spazi siano destinati ad uso diverso da quello di dehors, fatte salve le sanzioni di legge, vige l'obbligo di rimessa in pristino dei manufatti secondo quanto assentito nel permesso di occupazione del suolo pubblico.

6 A chiunque violi le prescrizioni indicate nel presente disciplinare, oltre alle sanzioni sopra indicate ed a quelle previste dal citato Art. 58 del Regolamento C.U.P., sarà applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dalla possibilità di ottenere autorizzazioni per i successivi 5 anni dalla data di contestazione della violazione.

Art. 16
MISURE RIPRISTINATORIE

1 L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio tecnico emetterà un atto di diffida per intimare la rimozione delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato non provvedesse al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

2 Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale dell'ufficio di Polizia Municipale. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca a cura del comandante la Polizia Municipale.

Art. 17
ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente disciplinare entra in vigore congiuntamente al Regolamento Comunale per l'applicazione del C.U.P., di cui costituisce l'allegato "C".

Art. 18
CASI NON PREVISTI

1 Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto Comunale;
- i regolamenti comunali.

Art. 19
RINVIO DINAMICO

1 Le presenti norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; In tali casi, in attesa della formale modificazione ed integrazione, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente disciplinare, costituente l'allegato "C" del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale:

1. E' composto da n°19 articoli progressivamente numerati;
2. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/03/2021 con atto n° 02;
3. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2021 al 06/04/2021;

Data 22/03/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Reg. Vite Dinamiche